



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 settembre 2008)
(OR. en)**

13196/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0179 (ACC)**

**WTO 166
AMLAT 73
AGRI 277
UD 162**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione
Data:	17 settembre 2008
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio concernente l'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 555 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.9.2008
COM(2008) 555 definitivo

2008/0179 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente l'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. È fatto riferimento alla decisione XXXX del Consiglio, relativa alla conclusione di un accordo con la Repubblica di Cuba a seguito di negoziati condotti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994.
2. La presente proposta di regolamento del Consiglio attua l'accordo sottoscritto dalla Comunità.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente l'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio² ha istituito una nomenclatura delle merci (in appresso: "nomenclatura combinata") e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.
- (2) Con decisione XX/XXX/CE, del [giorno mese] 2008 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l'accordo sopra menzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994.
- (3) È pertanto opportuno modificare e completare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato 7 della sezione III della terza parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 ("Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie") vanno aggiunti i volumi indicati nell'allegato al presente regolamento.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L 256 del 07.09.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 129/2007 (GU L 56 del 23.02.2007, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Diventa applicabile due mesi dopo la data della lettera firmata della Repubblica di Cuba.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

Nell'allegato 7 della sezione III della terza parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 ("Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie") si aggiungono i seguenti altri termini e condizioni:

Codice NC	Descrizione	Altri termini e condizioni
Voci tariffarie 1701 11 10	Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati	Aggiunta di un'assegnazione nazionale (per Cuba) di 20 000 tonnellate al contingente tariffario comunitario per la campagna di commercializzazione 2008/2009, tasso contingentale di 98€/t Aggiunta di un'assegnazione nazionale (per Cuba) di 10 000 tonnellate al contingente tariffario comunitario a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010, tasso contingentale di 98€/t

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio concernente l'attuazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai fini di un adeguamento compensativo ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994.

2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo: Capitolo 10 – Diritti agricoli

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato: 1 683.2 mio €

3. INCIDENZA FINANZIARIA

☐ Nessuna.

☒ La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

(milioni di euro al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ³	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	Anno 2008
Articolo 100	Incidenza sulle risorse proprie	[...]	- 2.4
Articolo ...	Incidenza sulle risorse proprie	[...]	[...]

Situazione a seguito dell'azione					
	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]

³ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

Articolo ...					
Articolo ...					

4. MISURE ANTIFRODE

5. ALTRE OSSERVAZIONI